

**DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER L'ANNO 2021**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Prov. _____ il _____ e con residenza/domicilio fiscale in _____

Prov. _____ Via _____ CAP _____

Stato civile celibe/nubile separato/a legalmente ed effettivamente coniugato/a vedovo/a**DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO:** dichiara di avere diritto alle detrazioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 917/1986- detrazioni per familiari a carico.**Ai sensi e per gli effetti dell'applicazione delle detrazioni di cui all'art. 12 D.P.R. 917/1986 - detrazioni per carichi di famiglia - e delle detrazioni di cui all'art. 13 D.P.R. 917/1986 - altre detrazioni per reddito di lavoro dipendente:**

1. chiede che non siano applicate le detrazioni per reddito di lavoro dipendente;
2. chiede che a partire dal mese di _____ siano attribuite/rideterminate le detrazioni per carichi di famiglia
3. chiede che, nella determinazione delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 D.P.R. 917/1986, si tenga conto del reddito complessivo annuo pari ad Euro _____ escluso il reddito derivante dall'abitazione principale;
4. chiede che si tenga del reddito complessivo annuo dichiarato al punto 3. anche in sede di conguaglio fiscale.



FAMILIARI A CARICO

CONIUGE (con reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a € 2.840,51):

*(N.B.: il **Convivente** non è considerato parte del nucleo familiare)*

Cognome e nome _____

Luogo di nascita e data di nascita _____

C.F.: _____

fiscalmente a carico

FIGLI A CARICO (con reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a € 2.840,51):

Primo figlio: Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

C.F.: _____

al 50% al 100% detrazione per coniuge minore di 3 anni disabile non più fiscalmente a carico

Figlio: Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

C.F.: _____

al 50% al 100% minore di 3 anni disabile non più fiscalmente a carico

Figlio: Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

C.F.: _____

al 50% al 100% minore di 3 anni disabile non più fiscalmente a carico

Figlio: Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

C.F.: _____

al 50% al 100% minore di 3 anni disabile non più fiscalmente a carico

ALTRI FAMILIARI A CARICO (con reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a € 2.840,51):

Dal _____ al _____ al 50% al 100% al ____ % C.F.: _____

non più fiscalmente a carico.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata, essendo a conoscenza del fatto che:

- 1) La presente dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi a quello di riferimento e di cui in oggetto;
- 2) L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni degli effetti per l'applicazione delle detrazioni, di cui all'art. 12 del D.P.R. 917/1986- Detrazioni per carichi di famiglia- comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D. Lgs. N. 471 del 18/12/1997 e s.m.i.

Torino, _____

(firma)



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Si comunica in via preliminare che **è obbligatorio** presentare il presente Modulo **soltanto** nei seguenti casi: **a)** nuovo rapporto di lavoro con l'INAF e spettanza delle detrazioni per familiari a carico; **b)** rapporto di lavoro già in essere con l'INAF e variazione, rispetto a quanto comunicato in precedenza, delle condizioni di spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia; **c)** richiesta di applicazione delle opzioni di cui alle Caselle 1 e 3 del presente Modulo.

Si evidenzia che le detrazioni irpef vanno sempre **rapportate al periodo di lavoro** (considerando i giorni) e spettano in misura graduata in relazione all'ammontare del **reddito complessivo annuo**. Tuttavia, per quanto riguarda la detrazione prevista dall'articolo 13 del TUIR, l'importo della detrazione spettante non può essere inferiore ad euro 1.380 per i rapporti a tempo determinato e ad euro 690 per i rapporti a tempo indeterminato. Tali detrazioni minime, non rapportate al periodo di lavoro, potranno essere riconosciute dall'INAF soltanto previa tempestiva presentazione di apposita autocertificazione in cui si dichiara, ai fini del riconoscimento delle stesse, in riferimento al periodo d'imposta 2020, di avere un reddito complessivo inferiore ad euro 8.000.

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL D.P.R. 600/1973.

La Casella "Detrazioni per familiari a carico" va barrata nel caso in cui il dichiarante abbia diritto a percepire le detrazioni per carichi di famiglia.

La **Casella 1** va barrata nel caso in cui il dichiarante - che già si vede riconosciute detrazioni in busta paga - avendo un **reddito complessivo annuo** tale da non avere diritto alle detrazioni per reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, vuole che il sostituto d'imposta non riconosca tali detrazioni, sulla base del solo reddito di lavoro dipendente e/o assimilato da esso erogato.

La **Casella 2** deve essere barrata dal dichiarante quando, avendo barrato la casella "detrazioni per familiari a carico", ricorrendone le condizioni previste dalla normativa, vuole che il sostituto d'imposta riconosca - o ridetermini in seguito a variazioni intervenute nella composizione dei familiari a carico - le detrazioni per carichi di famiglia (ovviamente in questo caso il dichiarante dovrà compilare anche la Sezione dei familiari a carico). La data da indicare in questo Punto va espressa con la formula «Mese/Anno».

La **Casella 3** deve essere barrata qualora il dichiarante voglia indicare un **reddito complessivo annuo** diverso da quello di cui il sostituto d'imposta tiene conto ai fini della determinazione delle detrazioni dall'imposta lorda. **Tale comunicazione ha validità solo per l'anno in cui viene presentata e, pertanto, se il dipendente vuole avvalersene anche per gli anni successivi dovrà effettuare nuova comunicazione per ciascun anno di competenza.**

La **Casella 4** deve essere barrata per autorizzare il sostituto d'imposta a tenere conto, anche in sede di conguaglio fiscale, del **reddito complessivo** indicato al punto precedente; ovviamente il reddito complessivo comunicato non dovrà risultare inferiore a quello erogato dal sostituto stesso. Analogamente, se questa casella non viene barrata, il conguaglio fiscale viene calcolato sulla base del reddito di lavoro dipendente e/o assimilato corrisposto dal sostituto nel periodo d'imposta.

Si ricorda che le detrazioni irpef per redditi di lavoro dipendente ed assimilato spettano anche ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia.

N.B. Se nessuna delle Caselle sopra elencate viene barrata, il sostituto d'imposta nella determinazione delle detrazioni dall'imposta lorda utilizza il reddito stimato in automatico dalla procedura stipendi.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Si evidenzia che tali detrazioni possono essere riconosciute dal datore di lavoro soltanto se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni medesime e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione di spettanza ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi al 2012. L'omissione della comunicazione relativa alle eventuali variazioni comporta l'applicazione – da parte dell'Amministrazione finanziaria competente – delle sanzioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 28 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.

I criteri per essere considerati fiscalmente a carico restano immutati rispetto al passato e per assumere tale configurazione i familiari devono possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR. Il limite



di reddito suddetto, che appunto consente di considerare il soggetto a carico, è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta, rimanendo del tutto irrilevante il momento, in cui tale reddito si è prodotto.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettanti in misura graduata in base al reddito complessivo sono da rapportare a mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni richieste e fino a quello in cui sono cessate.

Tali detrazioni non sono più liberamente ripartibili tra i genitori come avveniva in passato in base alla convenienza economica, ma vanno necessariamente divise al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, con l'unica eccezione costituita dalla spettanza dell'intera detrazione, previo accordo tra gli stessi coniugi, al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli a carico spetta a quest'ultimo per l'intero importo. In caso di assenza fisica di un genitore, in riferimento al primo figlio si applica, se più conveniente e previa dichiarazione del dipendente, la detrazione spettante per il coniuge a carico.

La nuova normativa prevede regole diverse per le ipotesi di genitori separati. Nel caso di separazione legale ed effettiva e/o di scioglimento o annullamento del matrimonio, al genitore affidatario spetta la detrazione nella misura del 100%, a meno di accordo contrario. All'affidamento congiunto consegue invece la ripartizione al 50%, sempre a meno di accordo contrario.

L'eventuale accordo tra i genitori, in questi casi, deve rispettare gli stessi principi stabiliti per i coniugi non legalmente ed effettivamente separati. In caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, pertanto, l'accordo può essere finalizzato soltanto a ripartire la detrazione (per legge spettante al 100% al genitore affidatario) nella misura del 50% ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore (non affidatario) che ha il reddito più elevato.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, l'accordo tra i genitori può avere il solo contenuto di attribuire l'intera detrazione (per legge spettante al 50% ad entrambi i genitori) al genitore che ha il reddito più elevato.

Per i genitori separati la norma prevede, inoltre, in caso d'imposta incapiente del genitore che per legge ha diritto alla detrazione, la facoltà di devolvere in favore dell'altro genitore la detrazione non fruita per incapacienza, anche parziale, dell'imposta e che quest'ultimo, salvo diverso accordo contrario, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa.

La rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro, non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore e presuppone un'intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali.

Per il caso di **genitori non coniugati**, si applica la stessa disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito complessivo più elevato.

La detrazione Irpef a vantaggio delle famiglie numerose (di cui all'articolo 13, permanendone le condizioni di spettanza, verrà riconosciuta agli aventi titolo anche nel corso del periodo d'imposta 2012. Si ricorda, in merito, che l'ulteriore detrazione per le famiglie con almeno 4 figli a carico (di importo complessivo di euro 1.200, importo che non aumenta se i figli a carico sono più di 4) non è rapportata al reddito né al periodo di esistenza di almeno 4 figli e può essere fruita soltanto se già si applicano le detrazioni per carichi di famiglia ordinarie. Va divisa inderogabilmente al 50% tra i coniugi non separati legalmente; nel caso in cui il coniuge sia a carico dell'altro, sarà quest'ultimo ad usufruirne per intero. Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, questa detrazione verrà ripartita proporzionalmente fra i coniugi in base alla sentenza di affidamento. In caso di incapacienza dell'Irpef netta, si forma un credito d'imposta che si potrà far valere secondo le modalità stabilite con Decreto 31 gennaio 2008 del MEF.